



**REGOLAMENTO
IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DELLA SCUOLA SUPERIORE MERIDIONALE**

APPROVATO CON DELIBERA DEL COMITATO ORDINATORE N.17 DEL 20 MARZO 2023

Art. 1 -Principi e ambito di applicazione-

1. Il presente Regolamento adottato in attuazione del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (di seguito Regolamento UE) e del D. Lgs. n. 196/2003, come novellato dal D.lgs. n. 101/2018 (di seguito Codice in materia di protezione dei dati personali), disciplina la protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali e della libera circolazione degli stessi all'interno della Scuola Superiore Meridionale (di seguito Scuola).
2. La Scuola in qualità di titolare del trattamento effettua i trattamenti di dati con o senza ausilio di processi automatizzati.
3. I dati sono trattati nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, della dignità dell'interessato e del diritto alla protezione dei dati personali.
4. I trattamenti effettuati dalla Scuola per il raggiungimento dei propri fini istituzionali non necessitano del consenso dell'interessato e trovano fondamento nella condizione prevista dall'art. 6, par. 1, lett. b), e), del Regolamento UE.
5. La Scuola considera il trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali un'azione prioritaria per instaurare e mantenere un rapporto di fiducia con studenti, personale e i terzi interessati.
6. Tutti coloro che trattano dati personali all'interno della Scuola, perché espressamente autorizzati o per l'espletamento di compiti propri della struttura cui funzionalmente afferiscono, dovranno effettuare il trattamento secondo la politica di protezione dei dati personali stabilita dal presente Regolamento.
7. Il trattamento dei dati personali viene effettuato nel rispetto dei principi previsti dall'art. 5 del Regolamento UE, in particolare i dati personali sono:
 - trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
 - raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime;
 - adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
 - esatti e in caso di necessità aggiornati;
 - conservati nella forma che ne consenta l'identificazione degli interessati per un lasso temporale non superiore al conseguimento delle finalità, salvo fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca storica o scientifica o a fini statistici;
 - trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione o dal danno accidentale, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate.
8. Tenuto conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, la Scuola adotta le misure atte a comprovare il rispetto dei principi di cui al precedente comma.

Art. 2 -Definizioni-

1. Ai fini del presente Regolamento, nel rispetto delle definizioni normativamente previste, si intende per:
 - a) "trattamento" qualsiasi operazione o complesso di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
 - b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
 - c) "titolare del trattamento" la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati

personali;

d) “responsabile del trattamento” la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo preposto dal titolare al trattamento dei dati personali;

e) “consenso dell'interessato” qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;

f) “profilazione” qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati per valutare determinati aspetti personali relativi ad una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere determinati aspetti personali relativi ad una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;

g) “violazione dei dati personali” cd. “data breach”, la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

2. Per le ulteriori definizioni relative al trattamento dati, si rinvia all'art. 4 del Regolamento UE.

Art. 3 -Circolazione dei dati all'interno della Scuola-

1. L'accesso a dati interni da parte delle strutture e dei dipendenti della Scuola avviene nel rispetto del principio della libera circolazione delle informazioni all'interno della stessa e finalizzato al raggiungimento dei fini istituzionali.

2. La Scuola provvede ad organizzare le informazioni e i dati a sua disposizione attraverso l'utilizzo di strumenti atti a facilitarne l'accesso e la fruizione.

3. L'accesso ai dati, connesso allo svolgimento dell'attività inerente alla loro specifica funzione, è soddisfatto, previa richiesta formale che ne illustri le motivazioni, ferma restando la responsabilità del richiedente derivante dall'utilizzo improprio dei dati.

Art. 4 -Tipologie di dati trattati dalla Scuola-

1. La Scuola effettua trattamenti dei dati personali per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali come individuate da disposizioni di legge, statuarie e regolamentari e nei limiti imposti dal Codice in materia di protezione dei dati personali, dal Regolamento UE e dalle Linee Guida e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento.

2. La Scuola effettua il trattamento dei dati relativi al personale subordinato, parasubordinato o con rapporto di lavoro autonomo, ivi compresi i soggetti il cui rapporto di lavoro è cessato o altro personale operante a vario titolo nella Scuola.

I dati sono:

a) prove concorsuali/selezioni;

b) gestione del rapporto di lavoro, formazione e aggiornamento, professionale, gestione di progetti di ricerca, monitoraggio e valutazione della ricerca, attività di trasferimento tecnologico;

c) politiche Welfare e per la fruizione di agevolazioni, salute e la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro, erogazione del servizio di telefonia fissa e mobile.

Dati relativi a studenti intesi nell'accezione più ampia, per tutte le attività e modalità connesse alla condizione di studente e ai laureati.

I dati sono:

a) attività di orientamento;

b) erogazione dei test di ingresso o alla verifica dei requisiti di accesso;

c) erogazione del percorso formativo e gestione della carriera;

d) attività di tirocinio, attività di job placement;

- e) attività di fundraising, di comunicazione e informazione istituzionale e sviluppo di community;
- f) rilevazioni statistiche e valutazione della didattica;
- g) diffusione dell'elaborato finale o di elementi ad esso connessi, servizi di tutorato, assistenza, inclusione sociale;
- h) servizi e attività per il diritto allo studio;
- i) procedimenti di natura disciplinare a carico di studenti.

Dati relativi alla didattica e alla ricerca (compresa la ricerca in ambito medico-sanitario).

Dati relativi alle attività gestionali, conto terzi e/o connessi ad attività trasversali:

- a) gestione degli spazi;
- b) gestione delle postazioni;
- c) gestione degli organi e delle cariche istituzionali;
- d) gestione degli infortuni;
- e) servizi bibliotecari;
- f) servizi di protocollo e conservazione documentale;
- g) acquisto di beni e servizi, stipula di contratti, recupero crediti, gestione del contenzioso;
- h) servizi di posta elettronica e strumenti di collaborazione;
- i) erogazione federata di servizi (ad es. Eduroam);
- j) tracciamento di informazioni non primarie per la corretta e completa esecuzione dei servizi offerti agli Utenti attraverso i sistemi informativi della Scuola.

3. Si intendono disciplinati dal presente Regolamento tutti i trattamenti dati svolti dalla Scuola anche se non presenti nell'elenco indicato al punto 2.

4. La ricognizione periodica dei trattamenti viene effettuata dal Referente Privacy.

Art. 5 -Titolare del trattamento dei dati-

1. Il Titolare del trattamento dei dati è la Scuola nel suo complesso nelle persone del Rettore protempore e del Direttore Generale, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

2. La Scuola, al fine di garantire ed essere in grado di dimostrare la conformità del trattamento al Regolamento UE e al Codice in materia di protezione dei dati personali, adotta misure tecniche e organizzative adeguate, tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto, della base giuridica e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Le dette misure sono periodicamente riesaminate e aggiornate.

3. Nel caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o ad una organizzazione internazionale la Scuola è responsabile del rispetto di specifiche condizioni affinché non sia pregiudicato il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal Regolamento UE.

4. La Scuola coopera con il Garante per la protezione dei dati personali.

5. Il titolare, consapevole dell'importanza di adottare politiche di protezione dei dati personali trattati nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, si impegna ad effettuare il trattamento in applicazione dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione.

Art. 6 -Contitolare-

1. Quando uno o più titolari del trattamento determinano congiuntamente con la Scuola le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono Contitolari del trattamento.

2. La Scuola e il Contitolare del trattamento determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, i rispettivi obblighi in merito all'osservanza del Regolamento UE, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni richieste dall'Informativa privacy, salvo quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento UE.

3. L'accordo riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei Contitolari con gli interessati, anche successivamente allo scioglimento del rapporto di contitolarità. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato.

4.L'interessato può esercitare i propri diritti nei confronti di ciascun titolare del trattamento.

Art. 7 - Il responsabile della protezione dei dati

personali (rpd) o data protection officer (dpo)

1.La Scuola nomina un Responsabile della protezione dei dati (di seguito RPD/DPO). Il RPD/DPO è figura specializzata nel supporto al Titolare e svolge la funzione di raccordo con il Garante per la protezione dei dati personali e di garante per i soggetti interessati.

2.Il RPD/DPO è individuato in funzione delle qualità professionali, della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere i compiti assegnati e può essere un soggetto interno (dipendente della Scuola) o esterno, assolvendo in tal caso i suoi compiti in base a un contratto di servizi.

3. In caso di soggetto interno è nominato con decreto del Rettore.

4. Il RPD/DPO è tenuto a svolgere i seguenti compiti:

a) informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento, dal Regolamento UE e dalla normativa comunitaria e nazionale relativa alla protezione dei dati;

b) vigilare circa l'osservanza del presente regolamento, del Regolamento UE e di altre disposizioni derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale, compresa l'attribuzione delle responsabilità;

c) fornire indicazioni e collaborare con il Titolare circa le attività di formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

d) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento;

e) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali e fungere da punto di contatto con detta autorità per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva, segnalazioni di violazione dei dati personali, cooperando con il titolare per l'eventuale presentazione delle notifiche obbligatorie di violazione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE;

f) fornire indicazioni per la redazione e l'aggiornamento dei Registri di trattamento;

g) redigere una relazione annuale dell'attività svolta.

5. Per lo svolgimento dei propri compiti il RPD/DPO può avvalersi di un Team privacy composto da professionalità interne od esterne alla Scuola.

6. Nell'eseguire i propri compiti il RPD/DPO considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

7. Il RPD/DPO ha ampio accesso alle informazioni ed è interpellato per ogni problematica inerente alla protezione dei dati e per ogni attività che implica un trattamento dati fin dalla sua progettazione.

8. La Scuola garantisce che il RPD/DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare non assegna allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.

9. Il RPD/DPO non riceve alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti a lui affidati ai sensi dell'art. 39 del Regolamento UE.

10. La Scuola non rimuove o penalizza il RPD/DPO in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni.

11. Il nominativo e i dati di contatto del RPD/DPO sono comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto del RPD/DPO sono inseriti nelle informative privacy e pubblicati sul sito internet istituzionale.

12. Al RPD/DPO sono garantite autonomia e risorse per svolgere in modo efficace i compiti attribuiti, in relazione alle dimensioni organizzative dell'ente, in particolare, sono garantite risorse per l'acquisizione di beni e/o servizi funzionali all'assolvimento dei compiti e tempi di lavoro adeguati allo svolgimento della sua funzione. È garantita, inoltre, a lui e al personale che collabora con lui, una formazione permanente per permettere l'aggiornamento costante sugli sviluppi nel settore della protezione dei dati.

Art. 8 - Responsabili del trattamento dei dati personali-

1. È Responsabile del trattamento qualunque soggetto esterno che esegue, in base a un contratto/convenzione o altro atto giuridico, trattamenti di dati personali per conto della Scuola e risponde in solido con la Scuola in caso di inadempienze.
2. I Responsabili del trattamento sono nominati con atto giuridico conforme al diritto nazionale.
3. Il Responsabile del trattamento può nominare mediante contratto o altro atto giuridico sub-responsabili del trattamento per specifiche attività di trattamento, nel rispetto degli stessi obblighi contrattuali che lo legano alla Scuola.
4. Qualora un sub-responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile esterno iniziale conserva nei confronti della Scuola l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile e risponde dinanzi alla Scuola dell'inadempimento del sub- responsabile, anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento.
5. Nell'informativa all'interessato sono indicati i destinatari o le categorie di destinatari, anche interni, ai quali sono comunicati i dati per il loro trattamento.

Art. 9 -Autorizzati al trattamento-

1. Sono considerati autorizzati al trattamento tutti coloro che, nello svolgimento delle loro mansioni, accedono ai dati personali necessari al perseguimento delle finalità attribuite all'unità organizzativa di appartenenza. Coloro che trattano dati che competono alla unità organizzativa cui afferiscono, sono ritenuti autorizzati al trattamento dei dati per documentata preposizione ad unità organizzativa e pertanto sono obbligati ad osservare quanto previsto dal presente articolo. Gli autorizzati al trattamento ricevono opportuna formazione/informazione specifica in materia di trattamento dati.
2. L'autorizzato effettua i trattamenti dei dati personali in osservanza delle misure di sicurezza previste dalla Scuola, finalizzate ad evitare rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito dei dati personali.
3. L'autorizzato è tenuto a:
 - a) mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni di cui sia venuto a conoscenza durante l'attività prestata;
 - b) a non comunicare a terzi o diffondere con o senza strumenti elettronici le notizie, informazioni o dati appresi in relazione a fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nella propria qualità di designato;
 - c) a seguire i seminari d'informazione e formazione in materia di protezione dei dati personali e a sostenere i relativi test finali per la verifica dell'apprendimento;
 - d) a segnalare con tempestività al proprio responsabile di ufficio eventuali anomalie, incidenti, furti, perdite accidentali di dati, al fine di attivare, nei casi di presenza di un rischio grave per i diritti e le libertà delle persone fisiche, le procedure di comunicazione delle violazioni di dati al Garante privacy e ai soggetti interessati (istituto del data breach).
4. L'autorizzato è informato e consapevole che l'accesso e la permanenza nei sistemi informatici aziendali per ragioni estranee e comunque diverse rispetto a quelle per le quali è stato abilitato per fini istituzionali e di servizio può configurare il reato di accesso abusivo ai sistemi informativi e può comportare sanzioni disciplinari, oltre che esporre l'amministrazione a danni anche di natura reputazionale.
5. L'autorizzato si impegna a osservare le istruzioni, le politiche e i regolamenti in materia di sicurezza informatica adottati dalla Scuola.
6. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni di cui al presente articolo, coloro che, nello svolgimento dei propri compiti, vengano accidentalmente a conoscenza di dati personali per i quali non possiedono esplicita autorizzazione al trattamento o che non competono alla unità organizzativa cui afferiscono, sono considerati come terzi rispetto all'amministrazione stessa e come tali dovranno osservare il divieto alla comunicazione e all'utilizzazione dei dati, considerando illegittimo ogni loro trattamento.
7. Sono altresì autorizzati al trattamento e per tali motivi devono essere adeguatamente formati e

informati in materia, gli studenti che, in ragione dell'appartenenza ad un corso di studio e nello svolgimento dello stesso, si trovano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

- effettuare ricerche per la redazione di elaborati sottoposti a valutazione didattica;
- agire in relazione ad attività funzionalmente e sostanzialmente connesse con l'attività didattica e formativa della Scuola.

8. Se lo studente, ai fini della redazione degli elaborati didattici, raccoglierà dati personali di titolarità della Scuola, dovrà inoltre avere cura di somministrare agli interessati l'informativa per la raccolta dei dati, utilizzando il modello adeguato pubblicato nella sezione privacy del portale della Scuola, compilato sulla scorta delle particolarità e dei riferimenti al trattamento da effettuare, che dovrà consegnare agli uffici amministrativi a corredo della documentazione.

Art. 10 - I designati al trattamento-

1. Nella Scuola sono individuate le seguenti categorie di designati al trattamento ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE e dell'art. 2 quaterdecies del d.lgs 101/2018:

- . I Referenti privacy;
- . I Responsabili scientifici.

2. Sono individuati quali Referenti privacy:

- i dirigenti delle ripartizioni per le rispettive attività di competenza, nonché i responsabili delle singole unità organizzative per le rispettive attività di competenza;
- per le attività di didattica e di ricerca: i coordinatori delle strutture accademiche o loro delegati espressamente designati.

I Referenti privacy hanno il compito di coadiuvare il Titolare nella definizione delle finalità, delle modalità di trattamento e dei mezzi atti a garantire l'osservanza della normativa europea e nazionale sul trattamento dei dati personali, nonché delle relative policy interne alla Scuola.

Il Referente privacy collabora funzionalmente con il RPD/DPO, svolge con autonomia gestionale, nell'ambito delle competenze affidategli, i compiti elencati di seguito relativamente alla propria struttura di afferenza e per gli ambiti espressamente definiti:

- a. vigilare, monitorare e garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali;
- b. rispettare ed applicare le disposizioni previste dal presente Regolamento;
- c. aggiornare l'informativa privacy e la relativa modulistica;
- d. collaborare, per le parti di propria competenza, nella mappatura dei trattamenti, nel censimento delle banche dati e dei trattamenti di dati esternalizzati e nella implementazione e aggiornamento del registro dei trattamenti;
- e. impartire idonee istruzioni in materia di informativa privacy e di misure di sicurezza al personale designato al trattamento;
- f. vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza finalizzate ad evitare i rischi, anche accidentali, di distruzione o perdita dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- g. assicurare il costante monitoraggio degli adempimenti e delle attività effettuati dai soggetti autorizzati con particolare riferimento alla gestione della comunicazione delle violazioni di dati "data breach" e alla valutazione d'impatto privacy;
- h. fornire un riscontro tempestivo, per i trattamenti di competenza, nel caso di richieste di esercizio dei diritti sui dati, così come previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento UE;
- i. garantire l'esecuzione di ogni altra operazione richiesta o necessaria per ottemperare agli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge e/o da regolamenti vigenti in materia di protezione dei dati personali e collaborare con l'ufficio preposto per individuare i bisogni formativi delle risorse della propria struttura;
- l. partecipare obbligatoriamente alle sessioni informative/formative e di sensibilizzazione in materia di protezione dei dati personali;
- m. segnalare al Titolare del trattamento e al RPD/DPO ogni variazione organizzativa che può avere

un impatto sulle modalità di trattamento dei dati;

n. per i trattamenti che hanno come base giuridica il consenso, predisporre le misure organizzative atte a garantire la conservazione della copia del consenso acquisito, sia esso cartaceo o elettronico, da parte della struttura autorizzata al trattamento.

La delega è formalizzata con apposito atto, contiene i compiti delegati ed è corredato dalle relative istruzioni. Di tale delega è data comunicazione al Rettore e al Responsabile della Protezione dei Dati.

3. I Responsabili Scientifici sono i titolari di ricerche, nell'ambito di progetti nazionali e internazionali e figure assimilate. Trattano i dati nell'ambito del proprio progetto di ricerca e sono i referenti per l'attività svolta e vigilano sul trattamento e la protezione dei dati riguardo al rispetto delle disposizioni normative comunitarie e internazionali relative al trattamento dei dati personali ai fini statistici e scientifici e conformemente alle prescrizioni e regole deontologiche adottate e approvate dal garante per la protezione dei dati.

Art. 11 - Amministratori di sistema-

1. Gli Amministratori di sistema sono i soggetti preposti alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione di dati o di sue componenti, sono anch'essi degli Autorizzati al trattamento e sono appositamente nominati.

2. L'Amministratore di Sistema può notificare al RPD/DPO eventuali anomalie riscontrate, malfunzionamenti o rischi di sicurezza. Egli risponde, inoltre, delle attività svolte e delle conseguenze derivanti da un malfunzionamento della rete e supporta Responsabili del Trattamento e Autorizzati per gli aspetti di tipo tecnico informatico nelle normali attività operative.

4. Il titolare del trattamento verifica la rispondenza dell'operato degli amministratori di sistema alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza previste dalla legge per i trattamenti di dati personali.

Art. 12 - Informativa-

1. La Scuola fornisce l'informativa all'interessato, salvo il caso in cui l'interessato sia già in possesso delle informazioni (art. 13, par. 4 del Regolamento UE) o in altri casi particolari previsti dall'art. 14, par. 5 del Regolamento UE, per ogni tipologia di trattamento dei dati.

2. L'informativa fornita all'interessato deve essere concisa, trasparente, intellegibile, facilmente accessibile e usare un linguaggio chiaro e semplice e può non essere fornita nel caso in cui si prefiguri il rischio di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità del trattamento.

3. Il personale e chiunque operi sotto l'autorità della Scuola può trattare i dati personali solo per le specifiche finalità indicate nell'informativa fornita all'interessato al momento del conferimento dei dati o per ogni altra finalità prevista dalla legge.

4. Nel caso in cui i dati personali debbano essere trattati per una finalità diversa da quella per cui sono stati raccolti, la Scuola fornisce all'interessato informazioni in merito alla diversa finalità prima di tale ulteriore trattamento.

5. Nel caso in cui i dati non siano raccolti presso l'interessato, la Scuola si riserva la possibilità di non fornire l'informativa nel caso in cui l'interessato già disponga delle informazioni oppure nel caso in cui comunicare tali informazioni risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

6. La Scuola rende disponibili i modelli di informativa nello spazio web dedicato alla Privacy.

Art. 13 - Consenso-

1. La Scuola non è tenuta a richiedere il consenso al trattamento dei dati personali per tutte le finalità inerenti alle attività istituzionali della Scuola per ottemperare ad obblighi di legge e per ragioni di pubblica sicurezza.

2. Per le finalità che non rientrano nelle finalità istituzionali, o per le quali il trattamento sia reso obbligatorio da previsioni di legge o da ragioni di pubblica sicurezza, dovrà essere valutata qual è la base giuridica adeguata alle specifiche finalità per le quali viene eseguito il trattamento.

3. Nel caso la base giuridica individuata fosse il consenso del Regolamento UE, dovrà sempre essere prevista:

- a) una modalità di raccolta del consenso idonea a poter dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali;
- b) una modalità che permetta all'interessato di revocare il consenso in qualunque momento, con la stessa facilità con la quale è stato accordato.

Art. 14 - Diritti dell'interessato-

1. La Scuola garantisce il rispetto dei diritti degli interessati di cui agli artt. da 12 a 22 del Regolamento UE.

In particolare, l'interessato può:

- a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- b) ottenere l'accesso, la rettifica, la cancellazione nonché presentare opposizione al trattamento;
- c) esercitare il diritto alla limitazione del trattamento non solo in caso di violazione dei presupposti di liceità del trattamento e quale alternativa alla cancellazione dei dati stessi, bensì anche nelle more che sia riscontrata da parte del titolare una richiesta di rettifica dei dati o di opposizione al trattamento. In condizioni di limitazione e con la sola eccezione della conservazione, ogni altro trattamento del dato è consentito solo in presenza del consenso dell'interessato o dell'accertamento dei diritti in sede giudiziaria, di tutela diritti di altra persona fisica o giuridica, o in presenza di un interesse pubblico rilevante;

d) esercitare il diritto di opposizione alla profilazione;

e) esercitare il diritto alla portabilità dei dati solo qualora il trattamento si basi sul consenso.

Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita la Scuola;

f) esercitare il diritto all'oblio chiedendo la cancellazione dei propri dati personali nel caso questi siano stati resi pubblici on-line. Tale diritto può essere esercitato ove ricorra una delle seguenti fattispecie:

- a. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti;
- b. l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento;
- c. l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
- d. i dati personali sono trattati illecitamente;
- e. adempimento a un obbligo legale;
- f. i dati riguardano minori.

2. La Scuola informa della richiesta di cancellazione ogni altro titolare che tratta i dati personali cancellati, compresi qualsiasi collegamento, copia o riproduzione.

3. L'interessato può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta indirizzata al Responsabile della struttura competente per la gestione dei dati personali oggetto della richiesta e in alternativa al Referente privacy.

4. Il riscontro viene fornito entro 30 giorni dalla data di acquisizione della richiesta, anche nei casi di diniego. Per i casi di particolare e comprovata difficoltà il termine dei 30 giorni può essere esteso fino a 3 mesi, non ulteriormente prorogabili. Di tale proroga viene data informazione all'interessato entro un mese dalla acquisizione della richiesta.

Art. 15 - Trattamento di categorie particolari di dati personali

1. È vietato trattare dati personali atti a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, fatti salvi i seguenti casi:

- a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche;
- b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale;
- c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
- d) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;
- e) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;
- f) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'art. 2-sexies del Codice in materia di protezione dei dati personali, se previsto dal diritto dell'Unione Europea ovvero da disposizioni di legge, di regolamento o da atti amministrativi generali.

2. Si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti eseguiti nelle seguenti materie:

- accesso a documenti amministrativi e accesso civico, procedure concorsuali;
- concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni;
- rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore;
- obiezione di coscienza;
- attività sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria;
- rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose;
- compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumità fisica;
- programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale;
- tutela sociale della maternità ed interruzione volontaria della gravidanza, dipendenze, assistenza, integrazione sociale e diritti dei disabili;
- istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario;
- instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre forme di impiego, materiale sindacale, occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunità nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e contabili, tutela del patrimonio informativo della Scuola, igiene e sicurezza di lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile, attività ispettiva.

3. I dati genetici, biometrici e relativi alla salute, possono essere oggetto di trattamento solo in conformità alle misure di garanzia disposte e adottate con apposito provvedimento dal Garante per la protezione dei dati personali. Tali dati non possono essere diffusi.

Art. 16 - Trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati

1. Il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza è consentito se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, ai sensi dell'art. 2-octies del Codice in materia di protezione dei dati personali e Regolamento UE.

2. In particolare, è ammesso nei seguenti casi:

- a) adempimento di obblighi ed esercizio di diritti da parte del Titolare o dell'interessato nell'ambito dei rapporti di lavoro, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi;
- b) adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge o di regolamento in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione di controversie civili e commerciali;
- c) verifica o accertamento dei requisiti di onorabilità, dei requisiti soggettivi e dei presupposti interdittivi nei casi previsti dalle leggi o dai regolamenti;
- d) accertamento di responsabilità in relazione a sinistri o eventi attinenti alla vita umana, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia;

- e) accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- f) esercizio del diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia;
- g) adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, nei casi previsti da leggi o da regolamenti, o per la produzione della documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare d'appalto;
- h) accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto, in adempimento di quanto previsto dalle vigenti normative in materia di appalti;
- i) adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Art. 17 - Accesso ai documenti amministrativi e accesso civico-

1. I limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali e per l'esercizio dell'accesso civico restano disciplinati rispettivamente dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni e dai Regolamenti attuativi della Scuola in materia.
2. In caso di categorie particolari di dati personali, l'accesso è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale.

Art. 18 - Comunicazione e diffusione dei dati personali-

1. Con esclusione dei dati relativi a origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici, intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, dati relativi a condanne penali e a reati, la comunicazione e la diffusione dei dati personali sono permesse quando:
 - a) siano previste da norme di legge, o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento o da atti amministrativi generali, ai sensi dell'art. 2-ter del Codice della Privacy, ovvero, quando è comunque necessaria per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri attribuiti alla Scuola;
 - b) siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi o aggregati;
 - c) siano richieste per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
 - d) siano necessarie per il soddisfacimento di richieste di accesso
2. Le richieste da parte di soggetti privati ed enti pubblici economici, volte ad ottenere la comunicazione di dati, devono essere formulate per iscritto e motivate e devono contenere:
 - a) il nome, la denominazione o la ragione sociale del richiedente;
 - b) l'impegno a utilizzare i dati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati richiesti e nell'ambito delle modalità indicate.
3. La Scuola valuta eventuali richieste di comunicazione o diffusione di dati personali a soggetti privati e decide in ordine all'opportunità di effettuare la comunicazione, sulla base di quanto disposto dalle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e di quanto previsto dal presente Regolamento.
4. La Scuola può comunicare a enti pubblici e privati i dati necessari alla gestione del rapporto di lavoro, relativi al personale trasferito, comandato, distaccato o comunque assegnato in servizio a un ente diverso da quello di appartenenza.
5. La Scuola, al fine di agevolare l'orientamento, le esperienze formative e professionali e l'eventuale collocazione nel mondo del lavoro, anche all'estero, può comunicare, anche su richiesta di soggetti

privati e per via telematica, dati ed elenchi riguardanti allievi ordinari, dottorandi, assegnisti, e altri profili formativi. La finalità deve essere dichiarata nella richiesta e i dati potranno essere utilizzati per le sole finalità per le quali sono stati comunicati e diffusi.

6. La Scuola può comunicare altresì, a finanziatori di borse di dottorato e assegni, anche stranieri, dati comuni relativi a dottorandi e assegnisti che abbiano usufruito dei finanziamenti.

Art. 19 - Trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro-

1. La Scuola effettua il trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito del rapporto di lavoro adottando garanzie appropriate per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui e nel rispetto della legge e dei contratti collettivi.

2. Il trattamento dei dati relativi ai dipendenti da parte della Scuola non richiede il consenso esplicito, in quanto il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale.

3. La Scuola garantisce ai dipendenti l'esercizio dei diritti previsti dagli articoli dal 2 a 22 del Regolamento UE, compreso il diritto di accesso ai dati valutativi di natura soggettiva, nonché il diritto all'informativa.

4. La Scuola adotta misure tecniche e organizzative atte a garantire la tutela, adottando garanzie appropriate per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui, ivi comprese le prerogative individuali e sindacali come disposte dalla normativa italiana, in particolare dallo Statuto dei lavoratori e dalle norme che lo richiamano, oltre che dalle regole deontologiche promosse dal Garante per la protezione dei dati personali.

5. La Scuola può comunicare a soggetti pubblici e privati dati comuni del personale che, in ragione di una qualità professionale specifica, usufruisce di corsi di formazione forniti in accordo con altri Enti pubblici, con lo scopo di migliorarne la fruibilità e di garantire la qualità e l'efficacia della formazione sul territorio nazionale.

6. La Scuola comunica i dati del personale addetto alla sicurezza sui luoghi di lavoro a soggetti pubblici e privati che contribuiscono alla formazione su tali tematiche.

7. Nei casi di ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, l'informativa è fornita all'interessato al momento del primo contatto utile, successivo all'invio del curriculum stesso. Non è dovuto il consenso al trattamento dei dati personali presenti nei curricula quando il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.

Art. 20 - Comunicazione e diffusione dei dati relativi ad attività di studio e di ricerca-

1. La Scuola può comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi allievi ordinari, dottori di ricerca, ricercatori, docenti, esperti e studiosi che partecipano ad attività di studio e di ricerca, al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico.

2. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 i dati di cui al precedente articolo non costituiscono documenti amministrativi e possono essere trattati per soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.

3. La Scuola può comunicare eventuali informazioni inerenti alla produttività scientifica, i riconoscimenti e i fondi acquisiti da singoli, da gruppi o da specifici settori scientifico disciplinari, anche nell'ambito di procedure di valutazione di richieste di finanziamento o di progetti di ricerca, al fine di:

a) promuovere modelli di programmazione delle attività di ricerca e di allocazione delle risorse secondo meccanismi che consentano di garantire trasparenza nella definizione delle priorità, di valorizzare adeguatamente le capacità dei singoli e dei gruppi e di rispettare i principi di trasparenza ed equità di trattamento;

b) favorire la cooperazione tra singoli e gruppi mediante una precisa conoscenza dei risultati

conseguiti, allo scopo di migliorare la capacità di attrarre finanziamenti esterni o di istituire forme di collaborazione strutturata con soggetti terzi;

c) fornire orientamento e sostegno per lo sviluppo di modelli organizzativi di supporto alla ricerca, anche tramite la realizzazione di analisi comparative e la condivisione di buone pratiche.

3. La Scuola può comunicare dati personali a soggetti pubblici che abbiano erogato dei finanziamenti per la ricerca, ai fini di rendicontazione e per consentire elaborazioni.

Art. 21 - Diffusione delle valutazioni d'esame-

1. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e in ottemperanza ai principi di trasparenza cui la Scuola si ispira, è consentita la pubblicazione dei dati inerenti alle valutazioni d'esame anche sui siti web della Scuola.

2. La pubblicazione dei dati sui siti web è consentita unicamente mediante la diffusione del numero di matricola dell'allievo e del voto conseguito, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, della dignità dell'interessato e del diritto alla protezione dei dati personali.

3. Le valutazioni sono rese disponibili per un periodo di tempo non superiore a tre mesi.

Art. 22 - Diffusione dei risultati di concorsi e selezioni-

1. In ottemperanza ai principi di trasparenza cui la Scuola si ispira, è consentita la pubblicazione di esiti di prove concorsuali e selettive, nonché delle relative graduatorie, anche sui siti web della Scuola.

2. La pubblicazione dei dati sui siti web è effettuata nel rispetto del principio della minimizzazione dei dati, mediante la diffusione dei dati strettamente necessari al raggiungimento delle finalità per le quali sono pubblicati.

3. Nel caso di diffusione delle valutazioni sui siti web della Scuola, tali informazioni sono pubblicate per un periodo di tempo non superiore a sei mesi.

Art. 23 - Trattamento ai fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica-

1. I documenti contenenti dati personali, trattati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi.

2. Il trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica è effettuato garantendo il rispetto del principio della minimizzazione dei dati.

3. Ove possibile e senza pregiudicare il raggiungimento delle finalità del trattamento, i dati dovranno essere trattati con misure tecniche che non consentano più di identificare l'interessato.

4. I dati personali raccolti a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre finalità.

5. Il trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica è effettuato nel rispetto delle regole deontologiche in materia approvate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 24 - Trattamento ai fini statistici o di ricerca scientifica-

1. Il trattamento di dati personali ai fini statistici o di ricerca scientifica da parte di chiunque operi all'interno di uffici e strutture della Scuola o per conto della Scuola stessa, deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a) i dati personali trattati a fini statistici o di ricerca scientifica non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, né trattati per altri scopi;

b) all'interessato deve essere fornita puntuale informazione relativamente alle finalità statistiche o di ricerca scientifica del trattamento, a meno che questo non richieda uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato e sempre che siano adottate le idonee forme di pubblicità individuate dalle regole deontologiche in materia, promosse dal Garante.

2. Fuori dei casi di particolari indagini a fini statistici o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell'interessato al trattamento di categorie particolari di dati personali, quando richiesto, può essere prestato con modalità semplificate, individuate dalle regole deontologiche di cui all'articolo 106 o dalle misure di cui all'articolo 2-septies del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 25 - Trattamento ai fini di ricerca medica, biomedica ed epidemiologica-

1. Per il trattamento dei dati relativi alla salute, a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario il consenso dell'interessato quando la ricerca è effettuata in base a disposizioni di legge o di regolamento o al diritto dell'Unione europea, ivi incluso il caso in cui la ricerca rientri in un programma di ricerca biomedica o sanitaria.
2. Il consenso non è altresì necessario quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, oppure vi sia un rischio reale di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca. In tali casi, il Responsabile scientifico della ricerca adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato. Il progetto di ricerca deve essere sottoposto a preventiva consultazione del Garante per la protezione dei dati personali.
3. In caso di esercizio del diritto di rettifica e integrazione dei dati personali da parte dell'interessato, la rettifica e l'integrazione dei dati sono annotate senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produca effetti significativi sul risultato della ricerca.

Art. 26 – Sicurezza-

1. La Scuola mette in atto misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al probabile rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche derivante dal trattamento dei dati personali.
2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, la Scuola tiene conto dei rischi che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. Ogni Referente privacy (in relazione ai trattamenti di propria competenza) prima di iniziare un nuovo trattamento o di modificare un trattamento già in essere, effettua la valutazione dei rischi connessi al trattamento stesso e la sottopone alla valutazione del RPD/DPO che fornisce un parere e suggerisce eventuali misure correttive.
3. Le principali misure comprendono:
 - a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati;
 - b) la minimizzazione dei dati;
 - c) le misure implementative della riservatezza, dell'integrità, della disponibilità delle informazioni;
 - d) la resilienza dei sistemi e delle applicazioni di trattamento nonché il loro tempestivo ripristino in caso di incidente fisico o tecnico;
 - e) una procedura per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
 - f) la corretta gestione delle autorizzazioni e delle credenziali di accesso;
 - g) strumenti di verifica della sicurezza dei dispositivi su cui vengono trattati i dati.
4. La Scuola considera rischioso il trasporto di dati personali su ogni supporto (computer portatili, copie cartacee, pendrive ecc.). Ciò vale prioritariamente per le categorie particolari di dati, i grandi volumi di dati personali e le informazioni che comportano particolari rischi per l'interessato nel caso di perdita o distruzione. Solo in circostanze eccezionali tali dati possono essere trasportati fuori dagli ambienti della Scuola e sotto la diretta responsabilità di personale autorizzato. In particolare, il personale autorizzato è tenuto a:
 - a) ove possibile fare uso di accesso remoto tramite login e password alle informazioni conservate su sistemi sicuri individuati dalla Scuola;
 - b) trasportare solo la quantità minima di dati personali.

Qualunque perdita e/o furto di dati deve essere tempestivamente segnalato.

Art. 27 – Registro delle attività di trattamento-

1. La Scuola istituisce e aggiorna un Registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Il Registro censisce le attività di trattamento svolte dagli uffici e dalle strutture Della Scuola e le principali caratteristiche dei trattamenti. Il registro è costantemente gestito e aggiornato dai Referenti privacy e, su richiesta, messo a disposizione del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Nel Registro sono elencati e descritti i trattamenti dei quali la Scuola è Titolare.

3. Il Registro dei trattamenti dei quali la Scuola è Titolare contiene le seguenti informazioni:

- a) il nome ed i dati di contatto della Scuola, del RPD/DPO, dei Referenti privacy;
- b) le strutture competenti al trattamento;
- c) le finalità del trattamento;
- d) le basi giuridiche del trattamento;
- e) la descrizione delle categorie di interessati, nonché le categorie di dati personali;
- f) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
- g) l'eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo o una organizzazione internazionale;
- h) i criteri temporali di conservazione dei dati;
- i) ove possibile il richiamo alle misure di sicurezza tecniche ed organizzative del trattamento adottate.

4. Ogni Responsabile esterno del trattamento cura la tenuta di un registro di tutte le attività relative al trattamento svolte per conto della Scuola, in qualità di titolare. Il registro contiene tutte le informazioni di cui all'art. 30 paragrafo 2 del Regolamento UE e precisamente:

- a. nomi e dati di contatto del Responsabile del trattamento e del Titolare per conto del quale il Responsabile agisce e del Responsabile della Protezione dei Dati;
- b. le categorie di trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- c. i trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale con la loro identificazione nominativa e, per i trasferimenti di cui al comma 2 dell'art. 49 del Regolamento UE, la documentazione delle garanzie adeguate, ove possibile;
- d. la descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative per garantire la sicurezza del trattamento, ove possibile.

5. I registri di cui ai commi 2 e 3 sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico e aggiornati periodicamente.

Art. 28 – Violazione di dati personali (data breach)-

1. Si intende per violazione dei dati personali una violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Una violazione dei dati personali può compromettere la riservatezza, l'integrità o la disponibilità di dati personali.

2. I principali rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche conseguenti ad una violazione, in conformità al considerando 75 del Regolamento UE sono:

- a) danni fisici, materiali o immateriali;
- b) limitazioni dei diritti;
- c) discriminazioni;
- d) furto o usurpazione d'identità;
- e) perdite finanziarie;
- f) pregiudizio alla reputazione;
- g) perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale;
- h) decifrazione non autorizzata della pseudonimizzazione.

3. La Scuola, in qualità di Titolare del trattamento, definisce una procedura di gestione delle violazioni di dati personali al fine di tutelare le persone, i dati e le informazioni e documentare i flussi per la gestione delle violazioni dei dati personali trattati. Tale procedura si applica a qualunque attività svolta dalla Scuola con particolare riferimento a tutti gli archivi e/o documenti cartacei e a tutti i sistemi informativi attraverso cui sono trattati dati personali, anche con il supporto di fornitori esterni. La procedura definisce le modalità per identificare la violazione, analizzare le cause della violazione, definire le misure da adottare per rimediare alla violazione dei dati personali, attenuarne i possibili effetti negativi, registrare le informazioni relative alla violazione, identificare le azioni correttive e valutarne l'efficacia, notificare la violazione di dati personali al Garante nel caso in cui la violazione comporti un rischio per i diritti e la libertà delle persone fisiche, comunicare una violazione dei dati personali all'interessato nel caso in cui il rischio sia elevato.

4. Chiunque venga a conoscenza, direttamente e/o indirettamente di una possibile violazione di dati personali (anche solo sospetta) – quale che sia la possibile fonte/origine di tale violazione– deve comunicare immediatamente al RDP/DPO e al Referente privacy tale possibile violazione attraverso i canali indicati nella Procedura gestione data breach.

Art. 29 – Videosorveglianza-

1. Il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza negli ambienti della Scuola, si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, garantendo altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2. La Scuola garantisce la protezione e la sicurezza dei dati personali raccolti attraverso sistemi di videosorveglianza.

In particolare:

a) tutto il personale coinvolto nelle operazioni di registrazione, visualizzazione e registrazione delle immagini, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla pulizia dei locali riceve una adeguata formazione sui comportamenti da adottare in armonia con quanto previsto dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali;

b) solo il personale autorizzato può avere accesso alle immagini;

c) il personale autorizzato è tenuto al segreto professionale;

d) le immagini non possono essere conservate per un periodo più lungo del necessario in conformità con quanto previsto dai principi applicabili al trattamento dei dati personali.

3. Nel caso in cui le immagini siano conservate per un periodo maggiore di quello previsto dall'apposito regolamento, esse devono essere custodite in un posto sicuro con accesso controllato e cancellate non appena la loro conservazione non sia più necessaria.

4. È onere del Responsabile della struttura nella quale sono installati strumenti elettronici di rilevamento immagini, anche con videoregistrazione, finalizzati alla protezione dei dipendenti, dei visitatori e del patrimonio:

a) adottare le garanzie di cui all'art. 4 della legge del 20 maggio 1970, n. 300;

b) garantire l'osservanza dei principi di necessità, finalità e proporzionalità del trattamento dei dati;

c) garantire il rispetto del presente Regolamento, delle prescrizioni imposte dal Garante e dalla normativa vigente, anche in relazione all'utilizzo di particolari tecnologie e/o apparecchiature;

d) redigere un documento in cui siano riportate le ragioni dell'installazione di tali sistemi anche ai fini dell'eventuale esibizione in occasione di visite ispettive, oppure dell'esercizio dei diritti dell'interessato od di un contenzioso.

5. Non è consentito, nel pieno rispetto dello Statuto dei lavoratori, l'uso di impianti e apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Art. 30 – Sanzioni amministrative-

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 58, 82, 83 e 84 del Regolamento UE e dal Codice in

materia di protezione dei dati personali, le sanzioni disciplinari e amministrative a carico del personale in caso di violazione delle leggi e delle procedure in tema di protezione dei dati personali saranno definite dalla Scuola anche sulla base di quanto disposto dai CCNNLL, dai Codici di comportamento.

Art. 31 - Trattamento dei dati nelle sedute degli organi collegiali

Nell'ambito delle attività connesse al funzionamento degli organi collegiali il trattamento dei dati personali avviene in conformità del presente Regolamento e al solo fine della corretta gestione del processo deliberativo.

Art. 32 - Disposizioni finali-

1.Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni del Regolamento UE e del D. Lgs. 196/2013 Codice per la protezione dei dati personali e ss.mm.ii., oltre a quanto previsto dalle Linee guida e di indirizzo e dalle Regole deontologiche adottate e approvate dal Garante.

Art. 33 - Temporale e Pubblicità-

1.Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'albo on line della Scuola.